



# COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

## Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N 32 del registro DATA 07 ottobre 2021	Oggetto:	Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani del Comune di Rocca di Papa. Approvazione.
---	----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 17,06 e seguenti in videoconferenza come da decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale e ss.mm. e ii. si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione  
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI		X
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI	X	
4.	IDA ACCIARI	X		13.	CINZIA BOTTI	X	
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE		X
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI		X
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI	X	
9.	MARCO CARACCI		X				

Assegnati n.	17
n carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	13
Assenti n.	4

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott. Mauro Andreone

Nominati scrutatori i signori: Tania Fondi, Enzo Labasi, Cinzia Botti

La seduta è PUBBLICA

(sono presenti 15 Consiglieri al Termine del precedente punto all'o.d.g. assenti Croce e Pucci)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il secondo punto all'ordine del giorno "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani del Comune di Rocca di Papa. Approvazione." passa la parola all'Assessore De Santis

Prende la parola l'Assessore De Santis specificando che i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione prendono le mosse da una delibera del sindaco Cimino del 2019 che aderì al distretto dell'economia civile della Comunità montana.

I patti di collaborazione sono un primo passo di un percorso lungo che l'amministrazione vuole portare avanti. L'approvazione di questo regolamento ci consente di avere uno strumento fondamentale affinché si possano fare emergere capacità e volontà dei cittadini per la cura degli interessi generali. Con questo regolamento si attua in pieno l'art 118 della costituzione relativo alla sussidiarietà. Sono ancora pochi i Comuni che hanno approvato questo tipo di patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione, l'obiettivo è quello di stimolare la cittadinanza su tematiche di interesse generale. Nel concreto saranno i singoli patti a stabilire tempi e modalità di intervento in merito a quanto effettivamente verrà proposto e realizzato. L'assessore conclude rendendosi disponibile al confronto e colloquio.

Prende la parola il Consigliere Tania Zitelli che conferma quanto già esplicitato in sede di commissione ossia con quali risorse umane il Comune attuerà il regolamento vista la carenza di organico e se sono previsti dei contributi da parte dell'amministrazione. Prosegue affermando che darli in gestione per nove anni è un tempo eccessivo e che sarebbe opportuno prima di farlo individuare i beni pubblici da dare in gestione.

Risponde l'assessore De Santis affermando che il lavoro che dovrà fare l'amministrazione sarà quello di dare riscontro ai regolamenti prodotti, in merito al quesito posto risponde che si possono sia recepire le proposte che attivare risorse in modo intersettoriale, portando anche esempi di altri Comuni, ringrazia poi il Consigliere Zitelli per il contributo apportato anche in sede di commissione.

Prende poi la parola il Consigliere Silvestrini che chiede quali saranno i beni pubblici oggetto di questo regolamento, ovvero se si ha idea di quali beni pubblici che possono essere dati in gestione con questi criteri.

Risponde l'Assessore De Santis affermando che l'amministrazione ha già in mente alcune aree di intervento come la fortezza, diversi parchi pubblici o anche singole parti di strade ed è al vaglio l'approvazione dei beni anche se non è obbligatorio.

Prende la parola il Consigliere Silvestrini che anticipa le motivazioni per le quali il suo voto sarà contrario, perché ancora non si sa quali siano i beni da affidare e da dare in gestione, a chi e rileva mancanza di garanzie fidejussorie. Ritiene azzardato darli in gestione per nove anni e avrebbe preferito periodo più brevi.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 99 del 11.08.2021;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale e passa la parola al Segretario Generale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni		X		
Botti		X		
Croce				X
Silvestrini		X		
Pucci				X
Zitelli		X		
	11	4	-----	2

a seguito della votazione sopra riportata così come proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori

#### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esprimersi con votazione per appello nominale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			

Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni		X		
Botti		X		
Croce				X
Silvestrini		X		
Pucci				X
Zitelli		X		
	11	4	-----	2

#### DELIBERA


l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Si passa all'ultimo punto all'ordine del giorno

Gli interventi integrali sono riportati nel verbale integrale della seduta pubblicato ([https://youtu.be/l\\_WE9aX-DSk](https://youtu.be/l_WE9aX-DSk)) ai sensi dell'art. 15 ultimo capoverso del decreto del presidente del consiglio adottato in data 28/10/2020 ed integrato in data 24/11/2020.



**CITTA' DI ROCCA DI PAPA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Organo politico proponente Sindaco e Assessore Turismo e Attività Produttive	DATA 6.8.2021	SERVIZI INTERESSATI SERVIZI SOCIALI
<b>OGGETTO:</b> REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. Approvazione.		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita: 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.		
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Rossella Fiore  Firmato digitalmente da FIORE ROSSELLA C.IT	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole	
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Anna Rita D'Andrea	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Firmato digitalmente in data  Firmato digitalmente da ANNA RITA D'ANDREA CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT	
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Anna Rita D'Andrea	Si attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente	
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		
2. VERONICA CETRONI		
3. ANNARITA RUFINI		
4. IDA ACCIARI		
5. MATTEO ORSOLINI		
6. TANIA FONDI		
7. PAOLA TRINCA		
8. BRUNO FONDI		
9. MARCO CARACCI		
10. ENZO LABASTI		
11. LINDA SERAFINI		
12. MASSIMILIANO CALCAGNI		
13. CINZIA BOTTI		
14. ANDREA CROCE		
15. GLORIA SILVESTRINI		
16. ELISA PUCCI		
17. TANIA ZITELLI		

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica della macrostruttura comunale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell'Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5/08/2020 che ha approvato il rendiconto esercizio finanziario 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13.04.2021 di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13.04.2021 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario anni 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio della XI Comunità Montana, n. 14 del 28.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano di sviluppo socio economico dell'ente;
- all'interno del suddetto Piano alla Strategia 5- Aumento dell'efficienza del sistema territorio-Ambito d'intervento 5.5 Distretto dell'Economia Civile è previsto l'obiettivo operativo 5.5.1 per realizzare un contesto territoriale resiliente e collaborativo;
- il provvedimento della Giunta della XI Comunità Montana n. 37 del 16.05.2019 con il quale è stato formalmente costituito il Distretto dell'Economia Civile e Sociale dei Castelli romani e prenestini;
- il provvedimento della Giunta della XI Comunità Montana con il quale è stato approvato il Manifesto dei valori quale carta d'impegno per tutti gli attori del territorio;
- la Legge Regione Lazio n. 10 del 26 Giugno 2019 nella quale sono indicati i processi di sviluppo territoriale che promuovono l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra le amministrazioni, i cittadini, le agenzie formative e le imprese profit e no-profit attive del proprio territorio finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità;

### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Rocca di Papa ha aderito e, dunque, fa parte del suddetto distretto giusta deliberazione numero 115 del 12.12.2019;
- L'Adesione al Distretto è mirata a fortificare un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale inutilizzato (non più utilizzato o sottoutilizzato) per implementare lo sviluppo di contesti territoriali specifici. Uno sviluppo che riguarda contemporaneamente le dimensioni sociali, culturali, economiche e ambientali. Esso si concretizza attraverso un metodo, una infrastruttura di relazione fra attori diversi, prassi operative e la valutazione di impatto.
- Il suddetto Distretto dell'Economia civile consente di muoversi su tre direttrici, che collegate l'una all'altra costituiscono un processo di innovazione sociale trasformativa: connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società (amministrazioni pubbliche, attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie formative in senso lato) che difficilmente starebbero insieme senza un movente produttivo riconoscibile per ognuno, ma praticabile solo se insieme

agli altri; utilizzo del concetto di Bene comune diffuso. Il riferimento territoriale congeniale è il contesto amministrativo locale (il Comune) e/o l'Unione dei comuni, ma non necessariamente deve essere questo l'esclusivo modello geografico di riferimento; costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli organizzativi esistenti.

#### **RILEVATO**

- Che è interesse dell'Amministrazione Comunale di Rocca di Papa:
  - o Aumentare la conoscenza sui temi della valorizzazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare per una governance condivisa;
  - o Migliorare la capacità di generare progettualità nella valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, stimolando l'imprenditoria locale;
  - o Potenziare le proprie capacità di gestire filiere amministrative complesse, che prevedono il coinvolgimento del tessuto associazionistico e dei soggetti privati.

#### **RITENUTO**

- Necessario procedere all'approvazione di apposito Regolamento redatto dal settore Servizi Sociali che hanno espresso parere tecnico, ma riguardante tutti gli uffici comunali competenti: commercio, patrimonio e Lavori Pubblici.

#### **CONSIDERATO**

- Che il Regolamento si fonda sul principio della sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118 della Costituzione.
- Che Amministrazione e cittadinanza attiva definiscono, attraverso lo strumento dei Patti di collaborazione, le modalità necessarie a prendersi cura della cosa pubblica, sia essa un bene materiale (spazio pubblico) o immateriale (p.e. spazio digitale) da mantenere e valorizzare, in un regime di reciprocità e responsabilità.
- Che la cura e la gestione condivisa di aree verdi, immobili e servizi può solo migliorare la vita dell'intera comunità.
- Che il Regolamento è solo la prosecuzione nella direzione di dotare l'Amministrazione di una serie di strumenti normativi che valorizzano le forme di democrazia partecipata.
- Che l'Amministrazione Comunale fonda le proprie convinzioni sul fatto che i cittadini, fatti salvi i bisogni di questi ultimi che il Comune ha comunque il dovere di salvaguardare, siano anche portatori di capacità che, messe a disposizione della Comunità, possano contribuire a dare soluzioni, in sinergia con il Comune, ai problemi di interesse generale.
- Che i patti di collaborazione, così come regolamentati, sono uno strumento con ampie potenzialità, soprattutto in questa fase storica emergenziale e valorizzano la forza delle energie solidali e spontanee espresse dalla Città di Rocca di Papa.

#### **VISTI**

- o I Pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 ess.mm.ii.
- o l'art 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni comunitari e che allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare lo schema del patto che allegato al presente provvedimento sotto la lettera b) ne forma parte integrante e sostanziale;

- 3) Di attivare ogni utile iniziativa di comunicazione ed animazione affinché il Comune di Rocca di Papa, quale ente aderente al Distretto dell'economia civile e sociale istituito dalla Comunità Montana, possa dare concreta attuazione;
- 4) Di dare mandato ai responsabili dei settori Servizi Sociali, Bilancio e Commercio, Urbanistica e Patrimonio e Lavori Pubblici, in stretta collaborazione con gli assessori di riferimento, affinché venga data massima pubblicità e utilizzo dei contenuti del regolamento che oggi si approva.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva





**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI/E E  
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE  
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA**

**CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - I/le cittadini/e attivi/e
- Art. 5 - Patto di collaborazione
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 - Promozione della creatività urbana
- Art. 9 - Innovazione digitale

**CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

- Art. 10 - Disposizioni generali
- Art. 11 - Proposte di collaborazione

**CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

- Art. 12 - Interventi di cura occasionale
- Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

**CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

- Art. 16 - Individuazione degli edifici
- Art. 17 - Gestione condivisa di edifici

**CAPO V - Formazione**

- Art. 18 - Finalità della formazione
- Art. 19 - Il ruolo delle scuole

**CAPO VI - Forme di sostegno**

- Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 21 - Accesso agli spazi comunali
- Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 23 - Affiancamento nella progettazione
- Art. 24 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Art. 25 - Autofinanziamento
- Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 27 - Agevolazioni amministrative

**CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

- Art. 28 - Comunicazione collaborativa
- Art. 29 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione
- Art. 30 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione



**CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza**

Art. 31 - Prevenzione dei rischi

Art. 32 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

**CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie**

Art. 34 - Clausole interpretative

Art. 35 - Entrata in vigore e Sperimentazione

Art. 36 - Disposizioni transitorie



## **CAPO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i/le Cittadini/e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione.
2. Il Regolamento si applica nei casi di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei/le Cittadini/e o su proposta dell'Amministrazione.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Rocca di Papa che disciplinano l'erogazione dei contributi e altri benefici economico-patrimoniali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i/le cittadini/ e e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Rocca di Papa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini/e attivi/e: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai/le cittadini/e attivi/e, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini/e attivi/e definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai/le cittadini/e e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

j) Sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini/e e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i/le cittadini/e attivi/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i/le cittadini/ e attivi/e e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei/le cittadini/e, quale elemento centrale nella relazione con i/le cittadini/ e, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri/e cittadini/e interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini/e e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i/le cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonomia iniziativa dei/le cittadini/e e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i/le cittadini/e attivi/e.

### **Art. 4 - I/le cittadini/e attivi/e**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.



2. I/le cittadini/e attivi/e possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i/le cittadini/e attivi/e in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Il Comune ammette la partecipazione di/le singoli/e cittadini/e ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i/le cittadini/e.

#### **Art. 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini/e attivi/ e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
  - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei/le cittadini/ e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
  - l) le cause di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità

delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e condivisione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

#### **Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici**

1. La collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I/le cittadini/e attivi/e possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai/le cittadini/e attivi/e. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

#### **Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi**

1. Il Comune può promuovere l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi.

2. Il Comune può promuovere l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune può favorire il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Il Comune può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.



#### **Art. 8 - Promozione della creatività urbana**

1. Il Comune promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

#### **Art. 9 - Innovazione digitale**

1. Il Comune può favorire l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi da parte della comunità.
2. Al tal fine il Comune può condividere con le persone che partecipano alla sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi un ambiente collaborativo - la sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi - composto di dati, strumenti e di competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi.

### **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

#### **Art. 10 - Disposizioni generali**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione.  
L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i/le cittadini/e attivi/e, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei/le cittadini/e attivi/e per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 29 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i/le cittadini/e attivi/e, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune, tramite l'ufficio lavori pubblici e patrimonio pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o



di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e, comunicando l'elenco all'ufficio servizi sociali.

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

#### **Art. 11 – Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientri tra le tipologie di collaborazione predefinite di cui all'art. 29 comma 1;
- c) la proposta sia presentata dai/le cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso, predisposto dai settori secondo l'oggetto della proposta con cui il Comune invita i/le cittadini/e attivi/e a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni previste dalle tipologie di collaborazione predefinite.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La struttura predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente/posizione organizzativa.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

#### **CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

##### **Art. 12 - Interventi di cura occasionale**



1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno delle tipologie di collaborazione predefinite di cui al successivo art. 29, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I/le cittadini/e attivi/e si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I/le cittadini/e attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini/e attivi/e. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

#### **Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I/le cittadini/e attivi/e si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I/le cittadini/e attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

#### **Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei/le cittadini/e attivi/e. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i/le cittadini/e attivi/e assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

#### **CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

##### **Art. 16 - Individuazione degli edifici**

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, può individuare periodicamente - nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune - gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai/le cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

##### **Art. 17 - Gestione condivisa di edifici**

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei/le cittadini/ e attivi/e, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti/e i/le cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non può di norma superare i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui/le cittadini/e attivi/e.



Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

## **CAPO V – Formazione**

### **Art. 18 - Finalità della formazione**

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia alla cittadinanza attiva, sia al personale dipendente, sia alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione può mettere a disposizione dei/le cittadini/e attivi/e le competenze del proprio personale dipendente e dei fornitori e favorire l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta alla cittadinanza attiva è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.
5. La formazione rivolta al personale dipendente, agli amministratori e alle amministratrici del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

### **Art. 19 - Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune può promuovere il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune può collaborare con le scuole, con l'Università e con i Centri di Sviluppo del Volontariato per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno delle studentesse e degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## **CAPO VI - Forme di sostegno**

### **Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**



1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle eventuali agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dalla L. 160/2019.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

#### **Art. 21 - Accesso agli spazi comunali**

1. I/le cittadini/e attivi/e che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

#### **Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. I/le cittadini/e e le associazioni dispongono di propri dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività. I beni strumentali ed i materiali di consumo possono essere forniti dall'Amministrazione solo nei limiti delle risorse disponibili, da concordare in fase di redazione del patto di collaborazione.

#### **Art. 23 - Affiancamento nella progettazione**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le cittadini/e attivi/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei/le dipendenti comunali ai/le cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

#### **Art. 24 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti**

1. Il Comune può eventualmente concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai/le cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione dell'eventuale contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere eventualmente rimborsati i costi relativi a:
  - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b) polizze assicurative.

#### **Art. 25 – Autofinanziamento**

1. Il Comune può agevolare le iniziative dei/le cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
  - a) la possibilità per i/le cittadini/e attivi/e di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai/le cittadini;
  - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni, attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

#### **Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/le cittadini/e attivi/e nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/le cittadini/e attivi/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei/le cittadini/e attivi/e quali agevolazioni, sconti e simili.

#### **Art. 27 - Agevolazioni amministrative**

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i/le cittadini/e attivi/e devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione e applicazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i/le cittadini/e attivi/e e gli uffici comunali.

#### **CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

##### **Art. 28 - Comunicazione collaborativa**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i/le cittadini/e, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i/le cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai/le cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai/le cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i/le cittadini la sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi, un canale per comunicare e fare proposte, in modo collaborativo, e per favorire relazioni di auto aiuto fra gruppi.

##### **Art. 29 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione**

1. I dirigenti/posizioni Organizzative, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, possono definire e portare a conoscenza dei/le cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i/le cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

##### **Art. 30 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i/le cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini/e e amministrazione.



2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
6. Il Comune sollecita i/le cittadini/e ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i/le cittadini/e, quali la pubblicazione sulla sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
8. Il Comune e i/le cittadini/e si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

## **CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 31 - Prevenzione dei rischi**

1. Il Comune può promuovere la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I/le cittadini/e attivi/e si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.



3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
4. La disciplina di cui al precedente comma 3) si intende applicata anche nei casi previsti dall'art. 29 di questo Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

#### **Art. 32 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i/le cittadini/e e le connesse responsabilità.
2. I/le cittadini/e attivi/e che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I/le cittadini/e attivi/e che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### **Art. 33 – Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/le cittadini/e attivi/e, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

#### **CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie**

##### **Art. 34 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

##### **Art. 35 - Entrata in vigore e Sperimentazione**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei/le cittadini/e attivi/e, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.





**Art. 36 – Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.



Allegato b) alla deliberazione di CC. N. DEL.....  
modello di patto di collaborazione

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA ED IL CITTADINO/GRUPPO DI CITTADINI/E ATTIVI/E PER LA REALIZZAZIONE DI (TITOLO PROGETTO)**

**TRA**

- Il COMUNE DI ROCCA DI PAPA rappresentato da..... domiciliata/o per la carica in Rocca di Papa, viale Enrico Ferri n. 65, di seguito denominato "Comune"

**E**

- Sig./ra quale rappresentante, ai fini della sottoscrizione del presente Patto, del gruppo informale di cittadini/e attivi/e formato da se stesso e da (ELENCO CITTADINI/E ATTIVI/E IN ALLEGATO) di seguito denominato "Proponente";

**PREMESSO CHE**

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- in accoglimento di tale principio è stato approvato con atto di C.C. n. del .....un regolamento con cui il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura, di gestione e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno, di seguito denominato "Regolamento";
- un gruppo di cittadini residenti, formato da (ELENCO ALLEGATO), con richiesta acquisita agli atti n. Prot. , ha presentato, SU APPOSITA MODULISTICA PREDISPOSTA DAL COMUNE una proposta di collaborazione che è stata valutata positivamente;
- Il Servizio è il riferimento e l'interfaccia con il Comune sia per pervenire alla stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva;
- che il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più oltre indicato;

**SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**

**1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA**

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente, intende realizzare attività di (breve descrizione in sintesi)

**2. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:

– elenco attività specificando eventuale periodicità e modalità esecutive

- a)
- b)
- c)
- d)

### 3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

#### **Le parti si impegnano ad operare:**

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Servizi Interni ed esterni all'Amministrazione comunale;
- svolgendo le attività indicate al punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni.

#### **Il Proponente si impegna a:**

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- utilizzare il logo “Comune di Rocca di Papa” su tutto il materiale eventualmente prodotto nell’ambito delle attività previste nel presente Patto;
- produrre una relazione annuale sulle attività svolte come meglio specificato all’art. 4;
- eventualmente produrre foto e/o video, nel rispetto dei termini di legge previsti, relativi alle attività svolte.

#### **Il Comune si impegna a:**

- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto;
- attivare le esenzioni e le agevolazioni specificatamente indicate all’art. 20 del Regolamento al quale si rimanda anche per le condizioni di attivazione;
- DEFINIRE ATTIVITÀ SPECIFICHE

- a)
- b)
- c)

### 4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA



Il Proponente si impegna a fornire al Comune una relazione mensile/trimestrale/annuale illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

#### 5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale (SITO WEB, ECC.) per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- attivare le seguenti forme di sostegno ai sensi del Regolamento (solo qualora ricorra il caso)

a)

b)

- EVENTUALI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

a)

b)

c)

#### 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino alla seguente data ed è, previo accordo tra le parti, rinnovabile.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

#### 7. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni art. 31 e 32, sono in carico al Proponente.

Il Proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Ufficio/Servizio ) circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell'attività.

Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione il Proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da



infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

È a carico del Proponente munirsi eventualmente di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

Il Proponente solleva il Comune di ROCCA DI PAPA da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

Il Proponente in qualità di rappresentante di un gruppo informale di cittadini, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare agli artt. 31 e 32.

#### 8. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare all'art. 33.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 17/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 20/12/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 20/12/2021

L'IMPIEGATO INCARICATO  
f.to Francesca Fondi

---

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2021

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 17/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

---

Copia